

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2007/2013 2 aprile 2012, n. 40

Reg. CE n.1698/05 - P.S.R Puglia 2007-13. Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e Misura 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane". Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto. Campagna 2012.

Il giorno 02/04/2012, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2007-2013**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II e dal Responsabile delle Misure 211 e 212, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 "*Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*" che prevede la definizione di Programmi regionali per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n.885/2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo 2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-13 e modificato la Decisione della Commissione C (2008) 737 del 18/02/2008;

VISTA la Delibera di giunta Regionale del 26 Aprile 2010, n.1105, con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n.93 del 26/5/2010);

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTE le schede relative alle Misure 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane", riportate nello stesso

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (P.S.R.);

PRESO ATTO che il suddetto Programma prevede il finanziamento delle Misure 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane”;

TENUTO CONTO che le procedure amministrative contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, per la realizzazione delle Misure 211 e 212, stabiliscono che le stesse sono attivate mediante bando pubblico predisposto dalla Regione in quanto soggetto attuatore, il cui testo è riportato nell'allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria complessiva per le misure 211 e 212 è subordinata all'approvazione della rimodulazione finanziaria del PSR Puglia da parte della Commissione UE e che pertanto la Regione Puglia non assume impegni giuridicamente vincolanti relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi;

CONSIDERATO che, relativamente alla misura 211, per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti ad uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha solo a seguito di approvazione da parte della Commissione UE).

Tutto ciò premesso **si propone di:**

- approvare il bando allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di aiuto previste dalle Misure 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- stabilire che i termini di inoltro e rilascio informativo delle domande di aiuto decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., al giorno 15 maggio 2012;

- stabilire che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2012, il premio è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
- stabilire che l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, è subordinata all'approvazione della rimodulazione finanziaria da parte della Commissione UE e che pertanto la Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi;
- stabilire che, relativamente alla misura 211, per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti per uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha solo a seguito di approvazione da parte della Commissione UE);

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare** il bando allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di aiuto previste dalle Misure 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- **di stabilire** che:
 - i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande di aiuto decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., al giorno **15 maggio 2012**;
 - in applicazione dell’art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2012, il premio è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
- **di stabilire** che:
 - l’ammissibilità al finanziamento, delle

domande istruite favorevolmente, è subordinata all’approvazione della rimodulazione finanziaria da parte della Commissione UE e che pertanto la Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi;

- relativamente alla misura 211, per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti per uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha solo a seguito di approvazione da parte della Commissione UE);

- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso all’A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - il presente atto, composto da n° 5 facciate vidimate e timbrate, e da un allegato, costituito da n.16 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale.

L’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
dott. Gabriele Papa Pagliardini